



APPALTO SPECIFICO INDETTO DA ACI INFORMATICA S.P.A. CON RIFERIMENTO ALL'ATTIVITÀ DI COMMITTENZA AUSILIARIA, AI SENSI DELL'ART. 62, COMMA 10 DEL D. LGS. N. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DEGLI AVVISI BONARI IN RELAZIONE ALLA GESTIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA DELLA REGIONE LIGURIA NELL'AMBITO DEL "SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI SERVIZI POSTALI, SERVIZI DI CONSEGNA PLICHI E PACCHI TRAMITE CORRIERE E SERVIZI CONNESSI – ID 2675"

AVVISO N.3

CHIARIMENTI DI INTERESSE GENERALE

LOTTO 1 - CIG: B4B7F6F25B

LOTTO 2 - CIG: B4B7F7032E



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Vista la decisione di contrarre del **9.12.2024** assunta al **prot. n. 2018** con la quale è stata autorizzata l'indizione procedura aperta indetta mediante SDAPA di Consip S.p.A. in nome e per conto di Regione Liguria per la stipula di un contratto quadro pluriennale avente ad oggetto l'affidamento dei servizi a monte e valle con stampa e imbustamento (lotto n.1) e successivo recapito (lotto n.2) degli avvisi bonari in relazione alla gestione della tassa automobilistica tramite il portale acquistinretepa.it

RISCONTRA

gli operatori economici che hanno avanzato le proprie istanze di chiarimento nell'ambito della procedura **AS_ 4928697** entro i termini temporali ivi previsti e

PUBBLICA

in favore della tutela degli interessi dei terzi - anche non direttamente richiedenti – i seguenti chiarimenti generali.

Richiesta n.14:

Egr. Stazione Appaltante,

si formulano le seguenti richieste di chiarimento:

- 1. Con riferimento all'art. 8 dello Schema di Contratto Quadro e all'art. 23 del Capitolato Tecnico, in tema di fatturazione, si chiede di confermare che la fatturazione avverrà sulla base degli invii accettati dal recapitista*
- 2. Si chiede conferma che la disponibilità o meno di un servizio di rendicontazione e di monitoraggio delle consegne sarà oggetto di offerta tecnica.*
- 3. Si chiede conferma che relativamente agli obiettivi di qualità sarà prevista una franchigia del 2% atteso che nessun processo può raggiungere un livello di servizio pari al 100%*
- 4. Si chiede di confermare che, nel caso in cui il fornitore abbia maturato penali, le stesse verranno recuperate mediante emissione di nota di debito della SA (fuori campo I.V.A ex art. 15 del DPR n.633 del 26/10/72 e succ. mod.) da pagare sul conto indicato o mediante compensazione finanziaria sul primo pagamento utile effettuato dal Cliente*
- 5. In riferimento alle penali, si chiede conferma che le stesse verranno applicate previo contraddittorio tra le parti di almeno 15gg, al fine di consentire al Fornitore di effettuare le necessarie verifiche;*
- 6. Relativamente all'accettazione degli invii, si chiede conferma che per gli invii accettati oltre le ore 14:00, lo SLA di recapito decorrerà dal giorno successivo in considerazione dell'orario limite di accettazione.*

Chiarimento n.14:

Con riferimento alla prima richiesta, si segnala che, giuste previsioni di cui al d.lgs. 36/2023 nonché al citato p.to 23 del Capitolato tecnico di appalto, "...la fatturazione del corrispettivo relativo al Servizio verrà effettuata con riferimento al consuntivo dei servizi oggetto del Contratto correttamente eseguiti dall'Appaltatore, collaudati con esito positivo...". Si ricorda che l'emissione della fattura è sempre condizionata alla preventiva Certificazione di Regolare Esecuzione rilasciata dalla Stazione Appaltante: è in questa sede che verrà certificata la quantità e la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali richieste. Pertanto, l'emissione della fattura elettronica avverrà non già sulla base degli invii accettati dal recapitista, bensì sulla base (e non potrebbe essere normativamente diverso) del credito liquidato dalla stazione appaltante in sede di emissione del Certificato di regolare esecuzione.

Con riferimento alla seconda richiesta, non si conferma: la presenza di un sistema di rendicontazione e monitoraggio è di per sé già una caratteristica minima richiesta al Sistema Informatico messo a disposizione per l'erogazione dei servizi. L'integrazione di tali caratteristiche minime di cui, ad esempio, ai sub-criteri B.2.1, B.2.2, D.1.2, D.1.3 è da intendersi, invece, come *migliorativo* delle previsioni minime.

Con riferimento alla terza richiesta, non si conferma l'esistenza di alcuna "franchigia". Come rappresentato nel riscontro alla prima richiesta della presente istanza di chiarimenti, sarà onere del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e del RUP della fase esecutiva contrattuale procedere, in sede di certificazione della regolarità della prestazione resa nel periodo, a



quantificare le quantità e la correttezza delle prestazioni rese dal fornitore. In tale sede saranno assunte tutte le valutazioni del caso nel rispetto delle previsioni codicistiche e civilistiche.

Con riferimento al quarto quesito, si segnala nuovamente che la liquidazione del credito all'impresa avviene esclusivamente all'atto dell'emissione del Certificato di regolare esecuzione. In detta sede, pertanto, saranno ascritti ai crediti le prestazioni correttamente erogate dal fornitore e detratti da tali crediti le penalità eventualmente erogate nel periodo di competenza. La somma algebrica dei crediti e dei debiti determinerà l'importo fatturabile per il periodo. Fermo resta che, giuste previsioni di cui al D.lgs. 36/2023, in sede di emissione del Certificato di regolare esecuzione, il fornitore potrà/dovrà apporre le proprie riserve a fronte dell'applicazione di eventuali penali.

Con riferimento alla quinta domanda, nel rinviare a quanto rappresentato nel riscontro riferito al quarto quesito sopra riportato, si segnala che trattasi di contratti continuativi e, pertanto, le eventuali penali devono essere iscritte nel primo documento di contabilità utile (il Certificato di regolare esecuzione del periodo di competenza) a cura sia della Stazione Appaltante (penale) che del fornitore (riserva). Solo in sede di emissione del Certificato di conformità/collaudo finale (ovvero in sede di emissione dell'ultimo Certificato di regolare esecuzione del contratto) si provvederà come rappresentato ovvero mediante contraddittorio tra le parti contrattuali volto a consentire tanto al fornitore quanto alla stazione appaltante le necessarie verifiche propedeutiche al collaudo finale.

In riferimento alla sesta domanda, si conferma.

Richiesta n.15:

Buongiorno,

con la presente siamo a comunicarVi che riscontriamo dei problemi durante il caricamento del file, da voi predisposto, ESPD Request.xml per l'importazione del DGUE. Durante la fase di up-load il sistema mi da il seguente errore: "Non è stato possibile leggere correttamente il file caricato. Si tratta di un file ESPD Request (richiesta di DGUE) o di un file ESPD Response (DGUE di risposta) valido?". Attendiamo vostre istruzioni in merito.

Chiarimento n.15:

Spett.le operatore,

in relazione al DGUE si prega di seguire pedissequamente le seguenti istruzioni giusto p.to 16.2 del Capitolato d'onori di Appalto Specifico:

una volta scaricato e salvato il DGUE predisposto da questa Stazione Appaltante (in formato "XML"), è necessario accedere al sito internet della Commissione Europea all'indirizzo <https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it> ed effettuare le seguenti operazioni:

- selezionare la voce "Sono un Operatore Economico";
- scegliere la voce "Importare un DGUE" e caricare il documento - DGUE "ESPD REQUEST" in formato .xml precedentemente scaricato – cliccando il pulsante "Scegli file";



- selezionare la nazione in cui si trova la sede legale della società;
- cliccare il pulsante "Avanti";
- compilare il file con tutte le informazioni richieste;
- cliccare sul pulsante "Quadro generale" e, dopo aver controllato tutte le informazioni inserite, selezionare la voce "Scaricare nel formato";
- scaricare in entrambi i formati .xml e .pdf;
- scegliere l'estensione PDF, salvare e firmare, con firma digitale del legale rappresentante il file DGUE generato;
- inviare il file così ottenuto allegandolo alla documentazione richiesta nell'AS.

Non utilizzare, quindi, il servizio di acquistinretepa.it poiché il DGUE "madre" è stato elaborato col portale istituzionale messo a disposizione dal sito comunitario espd.eop.bg.

Richiesta n.16:

Buonasera,

L'allegato AMM01.1_All1_Dichiarazione Aggiuntiva prevede che in caso di ricorso all'avvalimento premiale l'Operatore economico alleggi il contratto di avvalimento all'offerta tecnica, mentre il Capitolato d'Oneri art 16, ne prevede l'allegazione alla documentazione amministrativa. Si chiede cortesemente di chiarire, anche in considerazione del fatto che apparentemente nella sezione tecnica non è previsto un campo dedicato.

L'allegato Dichiarazione ex art. 2359 prevede la dichiarazione di sussistenza / insussistenza di forme di controllo o collegamento con l'impresa subappaltatrice. Si chiede cortesemente di chiarire cosa debba dichiarare l'Operatore Economico che non intende ricorrere al subappalto.

Chiarimento n.16:

Spett.le operatore,

in relazione alla prima domanda: in caso avvalimento premiale (ovvero del ricorso ai requisiti prestati da altro operatore economico per il conseguimento di punti propri dell'offerta tecnica) il concorrente deve inserire nella busta tecnica il contratto di avvalimento (e solo il contratto dalla cui lettura deve emergere distintamente il requisito oggetto di avvalimento) e nella busta amministrativa il DGUE dell'impresa che presta il requisito oltre che le restanti dichiarazioni integrative dell'avvalimento. La piattaforma è programmata per ricevere l'ulteriore eventuale contratto di avvalimento nell'ambito della busta tecnica: si prega di verificare nuovamente detta possibilità e di darne eventuale nuova segnalazione.

Con riguardo alla seconda domanda, la dichiarazione ex art. 2359 c.c. non è circoscritta al solo caso emarginato nella vostra istanza, bensì riguarda, in via generale, tutte le restanti possibili circostanze in cui possano presentarsi casi concreti e comprovabili di riconducibilità a centri decisionali univoci (ovvero ci si riferisce ai cd. *accordi collusivi* di mercato che possono avvenire tra più distinti operatori economici partecipanti alla stessa procedura).



Richiesta n.17:

Spett.le Stazione Appaltante,

si chiede di confermare che il riassorbimento del personale attualmente impiegato non sia obbligatorio ma debba avvenire solo compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive dell'aggiudicatario. Il Consiglio di Stato, Sez. III, con la sentenza n. 2078 del 5 maggio 2017, si è pronunciato sull'ambito di applicazione della clausola sociale negli appalti pubblici prevedendo che: "La giurisprudenza di questa Sezione ha affermato che la c.d. clausola sociale deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti essa lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ulteriormente la platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà d'impresa, riconosciuta e garantita dall'art. 41 Cost., che sta a fondamento dell'autogoverno dei fattori di produzione e dell'autonomia di gestione propria dell'archetipo del contratto di appalto, sicché tale clausola deve essere interpretata in modo da non limitare la libertà di iniziativa economica e, comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente".

Restando in attesa di un Vs. cortese riscontro porgiamo cordiali saluti.

Chiarimento n.17:

Si conferma. Tanto è altresì riportato anche in sede di Capitolato d'oneri di appalto specifico con riferimento all'eventuale assorbimento di personale eventualmente già operante per i servizi de quo.

Restano ferme le restanti previsioni relative alle clausole sociali relative alla tutela dell'occupazione giovanile e di genere che, entrambe, operano sul nuovo personale eventualmente da assumere per l'esecuzione della commessa in oggetto in caso di aggiudicazione.

Richiesta n.18:

Spett.le Stazione Appaltante,

si chiede di confermare che il riassorbimento del personale attualmente impiegato non sia obbligatorio ma debba avvenire solo compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive dell'aggiudicatario. Il Consiglio di Stato, Sez. III, con la sentenza n. 2078 del 5 maggio 2017, si è pronunciato sull'ambito di applicazione della clausola sociale negli appalti pubblici prevedendo che: "La giurisprudenza di questa Sezione ha affermato che la c.d. clausola sociale deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti essa lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ulteriormente la platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà d'impresa, riconosciuta e garantita dall'art. 41 Cost., che sta a fondamento dell'autogoverno dei fattori di produzione e dell'autonomia di gestione propria dell'archetipo del contratto di appalto, sicché tale clausola deve essere



interpretata in modo da non limitare la libertà di iniziativa economica e, comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente”.

Restando in attesa di un Vs. cortese riscontro porgiamo cordiali saluti.

Chiarimento n.18:

Si conferma. Tanto è altresì riportato anche in sede di Capitolato d'oneri di appalto specifico con riferimento all'eventuale assorbimento di personale eventualmente già operante per i servizi de quo.

Restano ferme le restanti previsioni relative alle clausole sociali relative alla tutela dell'occupazione giovanile e di genere che, entrambe, operano sul nuovo personale eventualmente da assumere per l'esecuzione della commessa in oggetto in caso di aggiudicazione.

Richiesta n.19:

Spett.le Società,

con riferimento alla documentazione amministrativa, si chiede conferma che il documento denominato PROGETTO TECNICO DEL SERVIZIO ART. 41 debba essere unicamente firmato digitalmente, senza necessità di ulteriore compilazione.

In attesa di un vostro cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.

Chiarimento n.19:

Si conferma.

va firmato digitalmente e ritrasmesso per comprova di avvenuta presa visione e accettazione dei relativi contenuti.

Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Giovanni Leone